



Allegato 4 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (RS 748.215.1)

---

## **Requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature**

per gli aeromobili della categoria speciale,

### **Sottocategoria Autocostruiti**

---

Edizione 1: 12.06.2015

Entrata in vigore: 15.07.2015

## Indice

1	Natura giuridica.....	3
2	Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali .....	3
3	Requisiti di navigabilità supplementari .....	3
4	Restrizioni operative .....	5
5	Marche.....	5

## 1 Natura giuridica

Le presenti requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alla marcature (NEI) costituiscono l'allegato 4 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili.

## 2 Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali

- 2.1 Per un aeromobile costruito in Svizzera o nel Liechtenstein e il cui tipo non è stato certificato, il costruttore deve aver eseguito personalmente almeno il 51 per cento del lavoro di costruzione (costruzione o assemblaggio di componenti) (cfr. informazioni più dettagliate nel documento FAA AC No. 20-27E, cfr. pubblicazioni sito Internet FAA).
- 2.2 Il costruttore deve attestare e provare che il materiale utilizzato e la costruzione sono conformi ai documenti di costruzione. Eventuali differenze rispetto ai documenti di costruzione devono essere elencate e motivate.
- 2.3 Per gli aeromobili autocostruiti, la prova dell'adempimento delle requisiti di navigabilità generale avviene in base alle procedure impiegate per gli aeromobili della categoria standard. Tuttavia, può essere svolta in modo semplificato.

## 3 Requisiti di navigabilità supplementari

- 3.1 Requisiti di navigabilità supplementari per i velivoli a motore:

L'UFAC definisce, caso per caso, le Requisiti di navigabilità basandosi su CS-23 o CS-VLA. La velocità di stallo di  $V_{s0} = 61$  kt (110 km/h) IAS non deve essere superata.

La massa al decollo non deve superare 1750 kg.

Il numero degli occupanti, equipaggio incluso, è limitato a quattro persone al massimo.

I tipi di motore e di elica per i quali non esiste un certificato di tipo possono essere montati, in linea di principio, solo su velivoli monoposto o biposto. In casi eccezionali debitamente motivati, l'UFAC può autorizzare deroghe a questa disposizione.

Per i velivoli impiegati in voli acrobatici che devono essere certificati per le figure conseguenti a stallo, l'UFAC definisce requisiti supplementari caso per caso. A tale scopo, prende in considerazione in particolare i carichi asimmetrici sulle ali e l'impennaggio come pure i momenti giroscopici dell'elica, del motore e della sospensione del motore.

Per i velivoli che devono essere certificati al volo strumentale (IFR), l'UFAC definisce requisiti supplementari caso per caso.

- 3.2 Requisiti di navigabilità supplementari per gli elicotteri:

L'UFAC definisce, caso per caso, le requisiti di navigabilità basandosi su CS-27 o CS-VLR.

La massa al decollo non deve superare 750 kg.

Il numero degli occupanti, equipaggio incluso, è limitato a due persone al massimo.

### 3.3 Requisiti di navigabilità supplementari per autogiri (girocotteri):

L'UFAC definisce, caso per caso, le requisiti di navigabilità basandosi su CS-27 o sulle norme di costruzione dell'autorità aeronautica tedesca (*Luftfahrtbundesamt*, LBA) relative agli autogiri ultraleggeri (BUT) nella versione del 25 settembre 2012 (Nachrichten für Luftfahrer II-67/12, cfr. pubblicazioni sito Internet LBA) o alla norma di certificazione inglese CAP 643 «British Civil Aviation Airworthiness Requirements, Section T, Light Gyroplanes (cfr. pubblicazioni sito Internet CAA-UK)» nella versione del 9 maggio 2013.

La massa al decollo non deve superare 750 kg.

Il numero degli occupanti, equipaggio incluso, è limitato a due persone al massimo.

### 3.4 Requisiti di navigabilità supplementari per motoalinati e alianti:

L'UFAC definisce, caso per caso, le requisiti di navigabilità basandosi su CS-22.

La massa al decollo degli alianti non deve superare 750 kg, quella dei motoalianti 850 kg.

Il numero degli occupanti, equipaggio incluso, è limitato a due persone al massimo.

### 3.5 Requisiti di navigabilità supplementari per gli aeromobili più leggeri dell'aria (palloni liberi e dirigibili):

L'UFAC definisce, caso per caso, le requisiti di navigabilità basandosi su CS-31GB, CS-31HAB o FAR31/BCAR-31.

La massa al decollo dei palloni liberi non deve superare 750 kg, quella dei dirigibili 1000 kg. Il numero degli occupanti, equipaggio incluso, è limitato a quattro persone al massimo nel caso dei palloni e a due persone al massimo nel caso dei dirigibili.

### 3.6 Requisiti supplementari per i motori e le eliche non sottoposti a esame del tipo:

Per i motori di nuova costruzione e i motori che in origine non erano stati certificati per gli aeromobili, occorre applicare il programma di collaudo basandosi su CS-22 Subpart H; tuttavia, devono essere effettuate almeno 25 ore di prove di volo in prossimità degli

aerodromi, ma non al di sopra di zone densamente popolate.

Per le modifiche di motori esistenti, sia che il tipo sia stato certificato sia che non sia stato certificato, il programma di collaudo è definito caso per caso.

Per la costruzione di eliche si applicano le requisiti di CS-22 Subpart J.

Per tutti i motori e le eliche, l'UFAC definisce, caso per caso, un programma di collaudo in volo basandosi su «FAA Flight Test Guide AC No. 23-8A (cfr. pubblicazioni sito Internet FAA)».

## 4 Restrizioni operative

- 4.1 I voli acrobatici, i voli secondo le regole del volo a vista notturno (NVFR) e secondo le regole del volo strumentale (IFR) sono consentiti soltanto se l'equipaggiamento minimo dell'aeromobile adempie le requisiti attuali del genere di esercizio previsto e se sono fornite le prove del tipo di esercizio.

## 5 Marcature

- 5.1 All'interno dell'aeromobile, in modo ben visibile a tutti gli occupanti, deve essere apposta una targhetta con la seguente scritta permanente:

AEROMOBILE AUTOCOSTRUITO

Un'autorizzazione di volo è stata rilasciata per il presente aeromobile della categoria speciale, sottocategoria Autocostruiti. L'aeromobile è soltanto parzialmente conforme alle norme internazionali.

- 5.2 La seguente marcature, formata da caratteri aventi un'altezza minima di 30 mm, deve essere apposta in modo ben visibile sulla parte esterna in corrispondenza dell'accesso:

AEROMOBILE AUTOCOSTRUITO

o

HOME BUILT

- 5.3 Gli aeromobili autocostruiti, che prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza riportavano la marcatura EXPERIMENTAL, possono mantenerla.

Berna, 24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard